

Milano, 21 Novembre 2017

Startup e PMI innovative
Muoversi dentro la normativa



Indice

1. IL CONCETTO DI START-UP
2. LA LEGISLAZIONE ITALIANA A FAVORE DI START-UP E PMI INNOVATIVE
Il decreto Crescita 2.0
I requisiti e i riflessi operativi per accedervi
3. AGEVOLAZIONI CIVILISTICHE E FISCALI
Le deroghe
I crediti di imposta
Agevolazioni per gli investitori
4. LE PMI INNOVATIVE

Il concetto di Start-Up

“A startup is an organization formed to search for a repeatable and scalable business model”

La start-up è un'organizzazione temporanea, che ha lo scopo di cercare un modello di business scalabile e ripetibile.

Steve Blank, docente presso Michigan University, Harvard e Columbia.

Il concetto di Start-Up

Da un punto di vista dottrinale il concetto di start-up, in particolare modo la start-up innovativa, ha 3 elementi principali che devono essere soddisfatti:

1. Temporaneità
2. Sperimentazione
3. Scalabilità e ripetibilità

La legislazione italiana a favore delle start-up e pmi innovative

Il D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 (cosiddetto "Crescita 2.0")

- Ha introdotto il concetto di start-up innovativa specificandone i requisiti;
- Ha introdotto alcune agevolazioni per la costituzione e la gestione delle stesse;
- Ha introdotto misure di sostegno all'investimento;
- Ha specificato gli adempimenti necessari per poter ottenere e mantenere lo status di start-up innovativa.

La legislazione italiana a favore delle start-up e pmi innovative

Requisiti obbligatori

- Società di capitali (o stabili organizzazioni) residenti in Italia non quotate (precedentemente anche Societas Europae). Inizialmente era previsto che soci potessero essere solo persone fisiche;
- Costituita da non più di 60 mesi, in ogni caso non prima del 18 dicembre 2012;
- Valore della produzione annua non superiore ai 5 milioni di Euro

La legislazione italiana a favore delle start-up e pmi innovative

Requisiti obbligatori

- Non distribuzione di Utili
- Oggetto esclusivo o prevalente: lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
- Non derivante da operazioni straordinarie

La legislazione italiana a favore delle start-up e pmi innovative

Requisiti alternativi

Le start-up innovative devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- Spese ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15 per cento (si è scesi dall'iniziale 30 per cento)
- Dipendenti o collaboratori che siano per almeno 1/3 laureati con esperienza in Ricerca presso enti ad hoc o Università o in possesso di Dottorato di Ricerca

La legislazione italiana a favore delle start-up e pmi innovative

Requisiti alternativi

- Dipendenti o collaboratori che siano per almeno 2/3 laureati in possesso di Laurea Magistrale
- Titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione o un progetto etc.

La legislazione italiana a favore delle start-up e pmi innovative

- Altre specifiche del Crescita 2.0

- Definizione di «incubatore certificato»

E' una società di capitali o cooperativa in grado, mediante strutture, attrezzature e competenze ad hoc degli amministratori, di sostenere e far sviluppare a sua volta start-up innovative.

- Definizione di «start-up a vocazione sociale» o SIAVS

Sono società con le medesime caratteristiche formali delle start-up innovative ma che operano in settori quali ad esempio il turismo, l'assistenza sanitaria, l'educazione e i servizi culturali

La legislazione italiana a favore delle start-up e pmi innovative

Iscrizione

Ogni Camera di Commercio ha costituito, in base a quanto richiesto dal Decreto Crescita 2.0, un registro apposito al quale è fatto obbligo iscriversi mediante inoltro telematico di:

- Modello Comunicazione Unica
- Modello autodichiarativo, ovvero una apposita autocertificazione del possesso dei requisiti
- Le start-up innovative usufruiscono, a tal proposito, anche dell'agevolazione di esenzione da imposta di bollo, diritti vari di segreteria e diritto camerale

La legislazione italiana a favore delle start-up e pmi innovative

Comunicazioni Periodiche

- 1. Entro sei mesi dall'iscrizione della Società, indipendentemente dalla scadenza del primo bilancio, va confermato il possesso dei requisiti.
- 2. Successivamente, i medesimi requisiti vanno riconfermati entro il 30 giugno (o precedentemente se i 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio scadono prima del 30 giugno) ed entro il 31 dicembre.

La legislazione italiana a favore delle start-up e pmi innovative

«Acceleratore» pratiche presso Camere di Commercio

- Il 17 febbraio 2016 Il Mise emana un decreto in base al quale gli aspiranti imprenditori possono utilizzare uno schema di statuto e atto costitutivo per la propria start-up, mediante un modello standard tipizzato, digitale e gratuito.
- In aggiunta gli aspiranti imprenditori per costituire la società possono avvalersi direttamente di uffici delle Cciao definiti AQI (Assistenza Qualificata Imprese).

Agevolazioni civilistiche e fiscali

1. Esenzione da diritti camerali e imposte di bollo;
2. Proroga di un esercizio per l'intervento di amministratori e assemblea in caso di situazione ex art. 2446 e 2447 (o 2482-bis o 2482-ter), cosiddetta «copertura perdite»;
3. Possibilità di creare diverse categorie di quote anche con limitazioni a diritti di voto;
4. Non soggette alla disciplina delle società di comodo;
5. Possibilità di raccolta di capitale anche nei confronti del pubblico e utilizzo di strumenti finanziari;

Agevolazioni civilistiche e fiscali

5. Non necessario apporre il Visto di Conformità fino ad Euro 50.000,00.= di Credito Iva;
6. Non soggetta a procedure concorsuali, cosiddetto «Fail-fast»;
7. Accesso gratuito e semplificato al fondo di garanzia per le PMI;
8. Accesso alla raccolta di capitale di rischio gestito tramite *crowdfunding*.

Agevolazioni civilistiche e fiscali

Rapporti di lavoro

1. Previste alcune deroghe alla normativa generale sui contratti al fine di garantire maggiore flessibilità alle start-up (in particolare per il numero di contratti a termine nei confronti del medesimo lavoratore e di conversione degli stessi in contratti a tempo indeterminato)
2. Previste modalità di determinazione del compenso su parte fissa e parte variabile in base ai risultati di redditività, efficienza, produttività etc. indipendentemente dal tipo di contratto del lavoratore dipendente
3. Possibilità di assegnare (anche nelle srl) quote a propri dipendenti e collaboratori, sostanzialmente esenti da imposizioni fiscali

Agevolazioni civilistiche e fiscali

Investimenti da Persone fisiche

- Gli investitori persone fisiche hanno diritto a una detrazione Irpef del 30% (a partire dal 2017) dei conferimenti effettuati fino ad un massimo di Euro 1 milione.
- In caso l'investitore sia una società di persone (o una società in trasparenza fiscale), il diritto alla detrazione «scivola» in capo ai soci in base alla % di partecipazione.
- La detrazione, in caso di incapienza delle imposte Irpef, può essere riportata per tre esercizi.

Agevolazioni civilistiche e fiscali

Investimenti da società di capitali

- Gli investitori soggetti IRES hanno diritto a una deduzione Ires del 30% dei conferimenti effettuati fino ad un massimo di Euro 1.800mila.
- La deduzione, in caso di incapienza delle imposte Ires, può essere riportata per tre esercizi.
- In caso di soggetti che partecipano a un consolidato, la eccedenza può essere utilizzata nella tassazione di gruppo, se capiente, oppure essere, parimenti, riportata per tre esercizi all'interno del consolidato.

Agevolazioni civilistiche e fiscali

Documentazione

1. Ogni investitore deve conservare la certificazione dell'investimento e copia del piano di investimento della start-up stessa.

Decadenza

1. Se entro 3 anni dall'investimento si cedono a titolo oneroso le quote della start-up, se si procede al recesso, se si viene esclusi dalla società stessa, oppure se si procede a una riduzione del capitale sociale.
2. Se la start-up perde i requisiti, tranne quelli di superamento dei cinque anni dalla costituzione, superamento del volume della produzione, avvenuta quotazione su un mercato regolamentato.

Le PMI Innovative

- Il DL 3/2015 (Investment Compact) ha esteso alle PMI innovative numerose disposizioni di favore previste dal DL 179/2012 a beneficio delle start up innovative.
- Si considerano PMI quelle rispondenti alla normativa comunitaria, ovvero che abbiano almeno due dei seguenti requisiti:
 1. meno di 250 dipendenti;
 2. fatturato inferiore a 50milioni;
 3. attivo di bilancio inferiore a 43milioni.

Le PMI Innovative

Definizione di PMI Innovative

Si considerano PMI innovative quelle Società di capitali non quotate (anche cooperative), residenti in Ue, ma con sede produttiva o filiale in Italia, con bilancio certificato da un revisore e la presenza di almeno 2 dei seguenti requisiti:

1. Spese in ricerca e sviluppo almeno pari al 3% delle spese complessive;
2. 1/5 della forza lavoro altamente specializzata o almeno 1/3 laureata;
3. Titolare o licenziataria di brevetti, invenzioni etc.

Le PMI Innovative non possono essere iscritte contestualmente nel registro delle start-up

Le PMI Innovative

Alle PMI innovative sono state «concesse» le medesime agevolazioni, sia dirette che indirette, previste per le start-up innovative, ad eccezione di:

1. Esenzione dal diritto camerale e dai diritti di segreteria
2. Accesso agevolato al credito di imposta per l'assunzione di personale qualificato (abolito anche per le start-up)
3. Disciplina speciale per i contratti di lavoro subordinato
4. Esclusione da procedure concorsuali

Dal 2017 non è più prevista distinzione tra PMI operanti da meno o più di 7 anni.

Grazie per l'attenzione

